



COMUNE DI SANT' ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1
del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Determinazione nuove aliquote IMUP anno 2013.

L'anno Duemilatredecim addì Undici del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FONTANARI DAMIANO	X			ANESIN REMO	X		
BEBER ALEX	X			BRAGA AUGUSTO	X		
BROL MIRIAM	X			ECCEL EZIO	X		
FONTANARI MARCELLO	X			FONTANARI MARIO	X		
GIRARDI FEDERICO	X			MOAR FRANCESCA	X		
MOSER FRANCESCA	X			PALLAORO ILARIO	X		
PAOLI DANIELE	X			PAOLI FRANCO	X		
VICENTINI FABRIZIO	X						

Assiste il Segretario BATTISTI OLIVIERO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FONTANARI DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 81 del
T.U.L.L.R.O.C.

Il Responsabile dell'Ufficio

- Tecnico comunale
 - Ragioneria e Tributi
 - Personale
 - Stato Civile e Anagrafe
 - Elettorale
 - Segreteria e Affari Generali
 - Attività culturali e Biblioteca
- esprime parere favorevole per:
- regolarità tecnica amministrativa;
 - per congruità e corrispondenza, forniture servizi e relativi prezzi.

Li, 08-03-2013

Il Responsabile
BATTISTI OLIVIERO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C.
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Il Responsabile dell'Ufficio

- Il presente atto non ha rilevanza contabile non comportando impegno di spesa.
- Favorevole per regolarità tecnico contabile secondo le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità, nonché di copertura finanziaria della spesa.

Li, 08-03-2013

Il Ragioniere
BERTOLDI ROSANNA

Premesso che:

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto che Il quadro normativo di riferimento in materia di I.MU.P. è stato modificato dalla manovra di fine anno, e questo sia a livello statale che provinciale, rispettivamente con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 dd. 24 dicembre 2012) e con la finanziaria provinciale 2013 (L.P. n. 25 dd. 27 dicembre 2012).

Visto in particolare che:

- il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato pari all'aliquota dello 0,38%;
- il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo Stato in base all'aliquota dello 0,76%;
- restano invariate tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare o diminuire le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il Comune può aumentare l'aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi fino all'1,06%), ed il relativo gettito è riservato al bilancio comunale.
- rimane quindi invariato, rispetto al 2012, il restante quadro normativo per l'applicazione dell'I.MU.P.

Richiamata allo scopo la delibera consigliare n. 5 del 29.03.2012 con la quale si:

a) determinavano le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012:

- Aliquota ordinaria **0,80** per cento;
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze **0,45** per cento;
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola **0,20** per cento;

b) determinavano nell'importo di Euro **200,00** (*duecento*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- di applicare una riduzione pari ad Euro **50,00** (*cinquanta*) per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni se residente e dimorante abitualmente nell'abitazione principale del contribuente, fino ad un massimo di Euro 400 (8 figli) da cumulare alla detrazione standard di Euro 200,00;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012 la quale chiariva le modalità di applicazione dell'IMUP ed in particolare che ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011 si applica l'esenzione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani;

Visto che alla luce delle disponibilità ed esigenze finanziarie del bilancio comunale si ritiene per l'anno 2013 di proporre le seguenti aliquote:

- Aliquota ordinaria **0,80** per cento;
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze **0,40** per cento;
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola **non dovuta in Provincia di Trento** ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per il 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n° 3/L e precisamente:

- parere favorevole tecnico amministrativo del responsabile dell'ufficio segreteria e affari generali n. 1/A di data 08.03.2013;
- parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell'ufficio di ragioneria n. 1/B di data 08.03.2013;

Con voti n° 10 favorevoli, n° 5 astenuti (Paoli Daniele, Braga Augusto, Fontanari Marcello, Girardi Federico, Pallaoro Ilario,), n°/ contrari palesemente espressi per alzata di mano su n° 15 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2013:
 - Aliquota ordinaria **0,80** per cento;
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze **0,40** per cento;
2. di determinare nell'importo di Euro **200,00** (*duecento*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - di applicare una riduzione pari ad Euro **50,00** (*cinquanta*) per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni se residente e dimorante abitualmente nell'abitazione principale del contribuente, fino ad un massimo di Euro 400 (8 figli) da cumulare alla detrazione standard di Euro 200,00;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU approvato con delibera consigliere n. 28 del 27.09.2012;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FONTANARI DAMIANO

Il Consigliere delegato
BROL MIRIAM

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 13-03-2013 per giorni 10.

Li, 13-03-2013

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 24-03-2013 ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, D.P.Reg. 01.02.2005 n°3/L;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
o in alternativa
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per le delibere in materia di gestione del personale secondo le modalità previste dal codice di procedura civile di cui agli artt. 409 e ss.